

D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Ripetizione della formazione degli addetti al pronto soccorso. Pareri del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro. Proroga dei termini al 3 febbraio 2005

Si ritiene utile comunicare che la Confindustria in data 18 marzo 2004 a posto al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un quesito in merito all'interpretazione del disposto dell'art. 3, comma 5 del D.M. 15 luglio 2003 (Pronto Soccorso), concernente la ripetizione della formazione per gli addetti al pronto soccorso.

Più precisamente è stato richiesto ai competenti Ministeri se la data del 3 agosto 2004, di entrata in vigore del provvedimento, costituisca il termine da cui decorrono i tre anni entro i quali deve essere effettuata la ripetizione della formazione degli addetti (almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico).

Il Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – D.G. Prevenzione sanitaria – Uff. II, con nota del 4 giugno 2004, n. AGPREV-13201/p/F.1.a.a, indirizzata alla Confindustria e, p.c. al Ministero del Lavoro, ha espresso, in merito, il seguente parere:

" In riferimento al quesito posto, premesso che tutti gli addetti al pronto soccorso devono possedere una formazione specifica, teorica e pratica, per l'attuazione delle misure di primo soccorso, fermo restando il riconoscimento della validità dei corsi di pronto soccorso ultimati precedentemente, con l'entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003 sussiste l'obbligo, almeno per le capacità di intervento pratico, della ripetizione della formazione precedentemente conseguita, la cui motivazione logica risulta essere quella di garantire una capacità di intervento pratico adeguato, non assicurato da una formazione datata, ancorché riconosciuta valida sul piano teorico.

Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, il termine di decorrenza triennale previsto deve essere riferito alla data dell'ultima formazione effettuata, per ottemperare all'obbligo di aggiornamento con l'entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003, anche per i corsi di formazione frequentati precedentemente all'entrata in vigore dello stesso."

L'interpretazione appena richiamata nasce da un approfondimento svolto dai due predetti Dicasteri, nel corso del quale la tesi del Ministero della Salute è prevalsa sulla interpretazione inizialmente prefigurata dal Ministero del Lavoro, e da noi ritenuta sostenibile sul piano tecnico-giuridico, tendente a far coincidere la decorrenza del termine previsto per la ripetizione della formazione con la data di entrata in vigore del D.M. 388.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad altro quesito sul medesimo tema, ha interpretato il contenuto della citata disposizione regolamentare con maggiore "elasticità" rispetto al Ministero della Salute, prevedendo quanto testualmente riportato:

"Al riguardo, si comunica che l'anzidetto termine di decorrenza triennale deve essere riferito alla data dell'ultima formazione effettuata. Peraltro, in sede di prima applicazione, si ritiene che nell'ipotesi in cui alla data di entrata in vigore del decreto il suddetto termine sia già decorso, la "ripetizione" della formazione pratica deve essere effettuata quanto prima e comunque non oltre il 31/12/2004.....".

Nel dare notizia del parere in questione per completezza di informativa, si evidenzia come la posizione espressa dal Ministero del Lavoro, ancorché condivisibile nella sostanza, desti, a dire il vero, qualche perplessità sotto il profilo giuridico, segnatamente in relazione alla specifica "comunque non oltre il 31/12/2004", in quanto priva di riferimenti normativi che la giustificino.

Occorre peraltro sottolineare, che il 27 luglio 2004 è stato convertito in Legge il Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136 (recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione"), nel quale è prevista una proroga di sei mesi della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 388/2003.

Tale proroga nel differire al 3 febbraio 2005 l'operatività delle disposizioni contenute nel decreto suddetto, consente di disporre di un congruo margine temporale per la definizione in sede ministeriale di interpretazioni univoche. Permette, inoltre, di provvedere all'aggiornamento formativo almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico, nei confronti di quegli addetti che avevano ricevuto la relativa formazione in data anteriore al triennio antecedente all'entrata in vigore del D.M.